



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**Norme Attuative della Scuola di Dottorato in
«Studi Umanistici. Discipline Filosofiche,
Storiche e dei Beni culturali»**



INDICE

1. Norme attuative della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali
2. Obiettivi specifici
3. Indirizzi specialistici
4. Collegio dei Docenti
5. Coordinatore
6. Comitato Esecutivo
7. Segreteria
8. Tutor
9. Attività formative istituzionale e modalità di svolgimento delle attività formative
10. Manifesto e corso degli Studi
11. Requisiti di ammissione
12. Modalità di selezione
13. Ammissione agli anni successivi al primo
14. Diritti e doveri dei dottorandi
15. Conseguimento del titolo
16. Carta dei servizi
17. Modifica delle Norme Attuative
18. Norma di rinvio



Art. 1 - Norme attuative della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici. Discipline Filosofiche, Storiche e dei Beni culturali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca emanato con D.R. 997 del 16 dicembre 2003 e modificato con D.R. nr. 359 di data 19.04.2006, cui si fa integrale rinvio, e di seguito per brevità denominato "Regolamento Scuole di Dottorato", ed ai fini della istituzione presso il Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali (di seguito indicato come DIFSBC) della "Scuola di Dottorato in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali" (di seguito indicata come SDSU), il Consiglio del DIFSBC ne adotta le Norme Attuative al fine di regolare l'attività della SDSU, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano.

Art. 2 - Obiettivi specifici

1. Ad integrazione degli obiettivi generali di ogni Scuola di Dottorato come indicati all'art. 3 del Regolamento Scuole di Dottorato, la SDSU si pone come obiettivo specifico la formazione di esperti negli ambiti di ricerca degli studi filosofici, storici e dei beni culturali.

Tali esperti dovranno possedere ampie competenze metodologiche e interdisciplinari che li mettano in grado di raggiungere, attraverso le varie attività formative, una completa maturità ed autonomia nel lavoro di ricerca e di apportare nuovi e innovativi contributi alle aree di interesse del Dipartimento. Le competenze acquisite nel corso degli studi presso la SDSU metteranno in grado i dottori di ricerca di ricoprire mansioni di alta qualificazione sia nell'ambito della ricerca presso università, enti pubblici e soggetti privati, sia nell'ambito della comunicazione, dell'editoria, della direzione e gestione di musei, biblioteche, archivi e centri studi.

Art. 3 – Indirizzi specialistici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Scuole di Dottorato, la SDSU si articola in due indirizzi specialistici:

- Analisi e storia del territorio e delle forme del paesaggio
- Teorie e pratiche della "condizione umana"

Art. 4 - Collegio dei Docenti

1. Partecipano con diritto di voto al Collegio dei Docenti della SDSU:
 - a. professori di ruolo e fuori ruolo che afferiscono al Dipartimento;
 - b. ricercatori confermati e non confermati che afferiscono al Dipartimento;
 - c. rappresentanti di soggetti pubblici e privati partecipanti alla SDSU;
 - d. esperti anche stranieri.
2. I membri del Collegio dei Docenti previsti ai punti c) e d) del precedente comma non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio dei Docenti stesso, arrotondato per difetto.

Approvate dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali in data 25 ottobre 2006.



3. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività della Scuola, in particolare:
 - a. il personale di Segreteria (indicato al successivo Art. 7), anche con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - b. un rappresentante degli studenti iscritti alla SDSU, limitatamente alle questioni sull'andamento del dottorato e percorsi formativi.
4. Le istanze di nuove adesioni, anche in caso di sostituzione di membri decaduti, dovranno essere inoltrate direttamente al Collegio dei Docenti in carica. La richiesta scritta e motivata deve essere indirizzata alla Segreteria, allegando il Curriculum Vitae e una dichiarazione di impegno a svolgere attività presso la SDSU in qualità di Tutor.
5. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
6. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni su decisione del Coordinatore ed in tal caso la convocazione avviene con telefax, telegramma, posta elettronica o con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l'efficacia della convocazione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e d) sottratti gli assenti giustificati.
8. L'assenza non giustificata di un membro del Collegio a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio dei Docenti, mentre saranno conservate le funzioni di Tutor qualora già assegnate.
9. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
10. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del Coordinatore, coadiuvato dalla Segreteria della SDSU.
11. Il Collegio dei Docenti si occupa dell'approvazione dei temi di ricerca oggetto della Tesi di Dottorato e nomina un Tutor per ciascuno studente.
12. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dall'art. 13 del Regolamento Scuole di Dottorato. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento di alcune sue funzioni.

Art. 5 - Coordinatore

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti, eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima e di seconda fascia che fanno parte del Collegio dei Docenti medesimo e che prestano servizio presso l'Università degli Studi di Trento, svolge i compiti stabiliti all'art. 14 del Regolamento Scuole di Dottorato, cui si fa rinvio.

Art. 6 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è istituito tra i membri del Collegio dei Docenti ed è composto da 6 membri eletti con voto unico dal Collegio dei Docenti, in rappresentanza paritetica dei due indirizzi, oltre al coordinatore che ne fa parte di diritto e lo presiede.
2. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Scuole di Dottorato e delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio dei Docenti, al quale riferisce in merito all'attività svolta.



3. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi della SDSU.
4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
5. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 7 - Segreteria

1. La Segreteria è composta dall'Assistente di Dipartimento e/o da una Segretaria, con funzioni di supporto all'attività organizzativa del Coordinatore e del Collegio.

Art. 8 - Tutor

1. Per ciascuno dei dottorandi ammessi alla SDSU il Collegio dei Docenti nomina tra i suoi membri un Tutor, scelto in base alle competenze nelle specifiche tematiche di Tesi, tenendo conto dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato. Il Collegio dei Docenti si riserva inoltre la possibilità di nominare un esperto esterno, anche straniero, che coadiuva il Tutor nella pianificazione del percorso didattico individuale e nella supervisione della Tesi.
2. Il Tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca della SDSU e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del percorso didattico individuale.
3. Il Tutor ha il compito di assistere il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore della SDSU e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
4. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico a un Tutor che non ottemperi a tali obblighi, con conseguente decadenza dal Collegio dei Docenti nel caso si tratti di membri di cui ai punti c) e d) dell'art. 4 comma 1 delle presenti Norme Attuative.

Art. 9 - Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative

1. Il dottorato prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche. Parte delle attività didattiche e di ricerca dovrà essere svolta presso un'istituzione straniera secondo le modalità previste nel Manifesto degli studi di cui successivo art. 10. Mentre i crediti per l'attività di ricerca vengono acquisiti col completamento del lavoro di Tesi, i crediti legati alla didattica possono essere acquisiti seguendo:
 - Seminari e Corsi dedicati, proposti nel Manifesto degli Studi del dottorato e così articolati: 60 ore al primo anno, 40 ore al secondo anno, 20 ore al terzo anno.
 - Corsi presso altre istituzioni
 - Convegni, seminari, workshop e scuole sia in sede che presso altri enti.Per ognuna di queste attività è prevista una forma di certificazione basata sulla frequenza ed il conseguimento di specifici obiettivi didattici. Le attività svolte all'esterno della SDSU



dovranno essere previamente autorizzate dal Coordinatore qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi e dal Collegio dei Docenti per periodi di formazione superiori ai sei mesi.

Art. 10 - Manifesto e corso degli Studi

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio dei Docenti della SDSU approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito Web del DIFSBC.
2. Il Manifesto degli Studi, approvato di anno in anno dal Collegio dei Docenti, riporta le offerte didattiche proposte dalla SDSU e un percorso didattico standard. Il Manifesto indica in particolare:
 - I nominativi del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;
 - Le attività scientifiche e didattiche, l'articolazione ed il contenuto dei moduli ed il loro calendario;
 - Le attività scientifiche e didattiche extracurricolari disponibili presso il DIFSBC ed, eventualmente, presso altre istituzioni, comunque utili per la formazione dei dottorandi;
 - La frequenza minima dei corsi richiesta ai dottorandi per il passaggio agli anni successivi e per l'ammissione alla discussione finale;
 - Le modalità relative al passaggio agli anni successivi e all'ammissione alla discussione finale;
 - Le strutture utilizzabili dai dottorandi per l'attività di ricerca.
3. Il dottorando può presentare un percorso didattico libero, in relazione a particolari e motivate esigenze di ricerca all'estero e ad attività scientifiche non svolte presso la sede del dottorato. I percorsi liberi vanno motivati da parte dello studente, che è tenuto a discuterne in via preliminare con il Tutor, ed il Collegio dei Docenti ha il compito di discuterli, eventualmente modificarli, stabilire il valore in crediti di eventuali attività non previste dal Manifesto e quindi approvarli.

Art. 11 - Requisiti di ammissione

1. I requisiti di ammissione alla SDSU sono quelli previsti nell'art. 19 del Regolamento Scuola di Dottorato; i termini e le decorrenze sono espressamente indicati nel bando di ammissione.

Art. 12 – Modalità di selezione

1. L'accesso alla Scuola avviene tramite una procedura selettiva intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca attraverso una valutazione comparativa basata sulla valutazione di Curriculum e titoli, oltre che su una eventuale prova scritta o un colloquio orale, secondo quanto previsto dal bando di ammissione.
2. La Commissione Giudicatrice per l'accesso alla Scuola di Dottorato, di cui all'art. 21 del Regolamento di Ateneo, designata dal Collegio dei Docenti e nominata dal Rettore, compila una graduatoria generale di merito per l'accesso alla Scuola di Dottorato.
3. Per i candidati stranieri che concorrono per borse riservate, l'ammissione avviene sulla base della valutazione del Curriculum e dei titoli, nonché in considerazione della validità e pertinenza di un eventuale tema di ricerca proposto dal candidato.



4. Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie ed ai casi di decadenza, rinuncia, esclusione, e incompatibilità sono quelle previste dagli artt. 22, 24 e 25 del Regolamento Scuole di Dottorato, o comunque previste dal bando in conformità alle presenti norme attuative.

Art. 13 – Ammissione agli anni successivi al primo

1. E' prevista una prova di ammissione all'anno successivo, svolta sotto forma di seminario tenuto dal dottorando sui temi di ricerca oggetto della propria Tesi. La prova, aperta al pubblico, si tiene di fronte a una commissione composta da almeno due membri del Collegio dei Docenti e dal Tutor. Il candidato verrà giudicato sia sulla base dei contenuti esposti, e quindi sulla qualità e grado di avanzamento del lavoro di ricerca, sia in base alla qualità della presentazione e capacità di argomentare e rispondere a domande dell'audience e della commissione. L'ammissione è formalmente stabilita dal Collegio dei Docenti che discute ed eventualmente approva la relazione ed il giudizio formulati dalla commissione d'esame.
2. Per l'ammissione all'anno successivo è altresì necessario che il dottorando abbia raggiunto almeno i 2/3 dei crediti didattici previsti dal proprio percorso didattico, a meno di deroghe concesse dal Collegio (ad es. per permettere periodi estesi di attività di ricerca fuori sede).
3. La non ammissione al secondo o al terzo anno comporta la perdita della borsa e l'esclusione dal Dottorato. Tra i comprovati motivi di non ammissione, di cui all'art. 25 commi 3 e 6 del Regolamento Scuole di dottorato, rientra il giudizio negativo del Collegio dei Docenti. A tal fine il Collegio dei Docenti verifica i risultati previsti per l'anno di corso e l'attività di ricerca svolta dal dottorando.
4. All'atto dell'ammissione al secondo anno accademico, il Collegio dei Docenti attribuisce in via definitiva il tema prescelto per la Tesi di Dottorato e, ove ne riconosca la necessità, nomina un esperto esterno, anche straniero, che coadiuva il Tutor nella pianificazione del percorso didattico individuale e nella supervisione della Tesi.
5. Entro il termine del terzo anno il dottorando dovrà sostenere una prova, del tipo descritto al comma 1 del presente articolo, che abilita a sostenere l'esame finale previsto dal successivo art. 15.
6. Solo in caso di valutazione positiva della prova e previa acquisizione del parere favorevole del relatore di tesi, il Collegio dei Docenti ammette gli interessati a sostenere l'esame finale di cui all'art. 15 formulando contestualmente un parere sull'attività svolta dal candidato durante il Dottorato. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti può, per un massimo di due volte, prorogare all'anno accademico successivo il termine per la domanda di ammissione all'esame finale.

Art. 14 - Conseguimento del titolo

1. La Commissione Giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo è designata dal Collegio dei Docenti o, su sua delega, dal Comitato Esecutivo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo V del vigente Regolamento Scuole di dottorato.



Art. 15 - Carta dei servizi

1. Ai dottorandi della SDSU vengono offerti i seguenti servizi minimi:
 - Aspetti generali: Segreteria della SDSU.
 - Procedure di ammissione: Divisione Servizi alla Didattica e agli Studenti, Ufficio Dottorati di Ricerca.
 - Servizio bibliografico: Biblioteca di Ateneo per accesso alla consultazione di monografie e periodici.
 - Servizi di Rete: Disponibilità di account e accesso alla rete presso l'Aula informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia.
 - Studenti stranieri: Divisione Cooperazione e Mobilità Internazionale, Ufficio Accoglienza Stranieri.
 - Servizi logistici: Opera Universitaria, previa sussistenza dei requisiti richiesti dall'Opera Universitaria.
 - Tutte le procedure, comprese le Norme Attuative e il Manifesto degli Studi, sono reperibili nel sito Web del DIFSBC.

Art. 16–Modifica delle Norme Attuative

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento Scuole di Dottorato e successivamente alla attivazione della Scuola, ogni modifica alle presenti Norme Attuative deve essere approvata dal DIFSBC, sentito il Collegio dei Docenti della SDSU, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Web del DIFSBC.

Art. 17 –Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente menzionato nelle presenti Norme Attuative vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento Scuole di Dottorato.

Il Direttore

Prof. Maurizio Giangiulio